

POLIZZA RC PROFESSIONI SANITARIE



Dal 15 agosto 2014 per i medici iscritti all'Albo entra in vigore l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale, secondo il DPR 137/2012 del 7 agosto 2012, successivamente modificato con il D.L. 69 del 21 giugno 2013, convertito in Legge 98/2013.

L'obbligo di stipulare l'assicurazione non può essere però l'unico parametro di valutazione per effettuare l'acquisto di questa copertura.

I contenziosi con i pazienti per casi di presunte prestazioni mediche non corrette sono in continuo aumento e gli errori commessi nello svolgimento della professione potrebbero causare richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti del personale sanitario.

SOLUZIONE

La rc professionale protegge l'assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi durante il periodo di validità della polizza, in conseguenza di errori professionali commessi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. L'assicurazione copre per danni colposamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose. L'assicurato è tutelato anche nel caso in cui la struttura, la clinica o l'istituto a cui presta la propria opera si rivalga contro di lui ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi.

Le perdite patrimoniali possono derivare da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale.

La formula solitamente è di tipo "all risks", ovvero sono coperti "tutti i rischi" inerenti l'attività svolta ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi.

CARATTERISTICHE

Questa polizza rc professionale può essere stipulata dal medico o personale sanitario non medico che esercita la professione in qualità di libero professionista indipendente, sia per l'attività extramoenia che intramoenia, o anche dal personale sanitario che esercita la professione in qualità di dipendente, consulte o collaboratore di strutture ospedaliere pubbliche (servizio sanitario nazionale) o private, di cliniche o altro istituto autorizzato alla prestazione di servizi sanitari.

Le aree di competenza sono quelle dell'area medica e pediatrica, dell'area medica specialistica (per citarne alcune: cardiologia, dermatologia, ematologia, endocrinologia, epatologia, farmacologia, fisiatria, gastroenterologia, geriatria, medicina d'accettazione e d'urgenza, malattie dell'apparato respiratorio, medicina del lavoro, medicina dello sport, medicina fisica e riabilitazione, neonatologia, neurologia, neuropsichiatria, oncologia, ortopedia e traumatologia, ostetrica e ginecologia, pneumologia, psichiatria, radiologia, reumatologia, ...), dell'area medica chirurgica (per esempio: anestesia e rianimazione, ortopedia, radiologia, cardiochirurgia, chirurgia d'urgenza, chirurgia pediatrica, chirurgia plastica estetica e ricostruttiva, chirurgia vascolare, neurochirurgia, oncologia, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia, pneumologia, ...), dell'area odontoiatrica ed in generale dell'area personale sanitario non medico (per esempio: biologo, farmacista, fisioterapista, igienista dentale, infermiere, logopedista, osteopata, podologo, psicologo, psicomotricista, veterinario, ...).

La professione sanitaria ha per oggetto l'attività condotta secondo le modalità e nei limiti previsti dalle rispettive specializzazioni professionali.

Le garanzie che possono essere previste sono: danni e perdite patrimoniali, responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, colpa lieve e colpa grave, dolo dei dipendenti/collaboratori, violazione della privacy, conduzione dello studio, perdita documenti e valori, vizio di assunzione del consenso informato. Possibile estensione anche alla responsabilità del direttore sanitario.

Particolare attenzione viene data alla **retroattività** che è una condizione che permette di coprire le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di assicurazione, ma relative ad eventi occorsi negli anni precedenti.

Inoltre, la **garanzia postuma o ultrattività** protegge dalle richieste di risarcimento che si possono ricevere dopo aver cessato la professione, ma relative al periodo di svolgimento dell'attività.

Infine, a completamento dell'asset assicurativo si possono concordare anche delle coperture aggiuntive dedicate, come ad esempio per le spese legali.

IL PLUS MORGAN & MORGAN

L'offerta nel settore della responsabilità civile professionale prevede soluzioni complete ed innovative, concepite tenendo conto delle specifiche esigenze della maggior parte delle professioni, in considerazione di specializzazioni e di diversi fattori di rischio.

Una consulenza approfondita, fin dalle prime fasi di raccolta dati precontrattuali da parte del broker, agevola tutte le fasi successive ed accompagna il professionista nella scelta tra le tante offerte di rc professionale, individuando la polizza più adeguata alle sue esigenze, soprattutto con massimali adeguati.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.